

## TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

### Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 22 ottobre 2009 — Aayhan e a./Parlamento

(Causa F-10/08) <sup>(1)</sup>

(Non luogo a provvedere)

(2009/C 312/70)

Lingua processuale: il francese

#### Parti

*Ricorrente:* Laleh Aayhan (Strasburgo, Francia) e altri (rappresentante: R. Blindauer, avvocato)

*Convenuto:* Parlamento europeo (rappresentanti: M. Mustapha-Pacha e R. Ignătescu, successivamente R. Ignătescu e S. Seyr, agenti)

#### Oggetto

Annullamento della decisione del Parlamento europeo 25 ottobre 2007 recante rigetto del reclamo proposto dai ricorrenti il 21 giugno 2007 al fine di ottenere la riqualificazione dell'insieme dei contratti a tempo determinato, che li legavano a tale istituzione, in un unico contratto a tempo indeterminato.

#### Dispositivo

- 1) *Non vi è luogo a provvedere sul ricorso nella causa F-10/08, Aayhan e a./Parlamento*
- 2) *I ricorrenti sopportano le proprie spese nonché quelle del Parlamento europeo.*

<sup>(1)</sup> GU C 64 dell'8.3.2008, pag. 70

### Ricorso presentato il 17 settembre 2009 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-78/09)

(2009/C 312/71)

Lingua processuale: l'italiano

#### Parti

*Ricorrente:* Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

#### Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della Commissione di rigettare la domanda del ricorrente relativa al rimborso delle spese processuali sostenute nella causa T-18/04, alle quali la convenuta è stata condannata con sentenza del Tribunale di primo grado del 10 giugno 2008. Inoltre, la condanna della convenuta a risarcire il danno materiale e morale causato al ricorrente.

#### Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione, comunque formatasi, mercé la quale venne in essere il rigetto, da parte della convenuta, della domanda datata 22 settembre 2008;
- annullare, per quanto necessario, la decisione, comunque formatasi, con la quale fu rigettato il reclamo datato 8 aprile 2009;
- condannare la convenuta alla corresponsione, in favore del ricorrente, della somma di 15 882,31 euro, maggiorati degli interessi di mora nella misura del 10 % all'anno con capitalizzazione annuale, a far tempo dalla data della domanda del 22 settembre 2008 e fino alla data odierna, a titolo di risarcimento del danno materiale patito dal ricorrente a cagione della decisione controversa e prodottosi nel lasso di tempo immediatamente anzidetto;
- condannare la convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente, pro bono et ex aequo, della somma di 6 500,00 euro somma maggiore ovvero minore che il Tribunale vorrà ritenere giusta ed equa, a titolo di risarcimento del danno morale ed esistenziale patito dal ricorrente a cagione della decisione controversa e prodottosi nel lasso di tempo che va dalla emissione di quest'ultima fino alla data odierna;
- condannare la convenuta alla corresponsione, in favore del ricorrente, per ogni giorno intercorrente tra domani e quello in cui la domanda datata 22 settembre 2008 sarà accolta in toto e senza eccezione alcuna nonché le relative decisioni ovvero atti materiali, nulla escluso ovvero eccettuato, saranno posti in essere, la somma di 5 euro, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, da corrispondersi il primo giorno di ogni mese in relazione ai diritti maturati in quello precedente, a titolo di risarcimento del danno patito dal ricorrente a cagione della decisione controversa e prodottosi nel lasso di tempo immediatamente anzidetto;
- condannare la convenuta alla rifusione di tutte le spese diritti ed onorari di procedura inerenti questo ricorso.